

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 302/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 176/CGF – RIUNIONE DEL 9 MAGGIO 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dott. Claudio, Massera Prof. Alberto, Persichelli Avv. Cesare – Serges Prof. Giovanni Componenti; Bravi Dott. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. S.G. GALLARATESE AVVERSO DECISIONI SEGUITO DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE CORDONE DAVIDE ED ALTRI TESSERATI DELLA SOCIETÀ U.P. GALLARATESE** (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. 34 del 6.3.2008)

La società Gallaratese A.S.D., con istanza del 31.3.2008 ha chiesto la revocazione della delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, la quale, in relazione all’atto di deferimento della Procura Federale, aveva comminato la squalifica per due gare al calciatore Davide Cordone nonchè un mese di inibizione a Roberto Buzzi, Fabio Fumagalli e Giorgio Carmesoni.

A fondamento dell’istanza veniva dedotto l’asserito travisamento di fatto per aver ritenuto che fosse sufficiente la raccomandata inviata dalla U.P. Gavirate Calcio all’Ufficio tesseramenti della F.I.G.C. per considerare tesserato un calciatore, mentre tale lettera non avrebbe dovuto considerarsi come costitutiva del diritto di far giocare il Cordone.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte osserva che la dedotta violazione non appare riconducibile ad alcuna delle ipotesi di revocazione contemplate dall’art. 39 C.G.S. Il ricorrente deduce infatti un asserito errore di diritto individuato “nell’erronea valorizzazione di un documento” e non già “un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa” che giustificerebbe – stando al tenore del punto e) della richiamata disposizione – un ricorso per revocazione.

Da qui l’evidente inammissibilità del ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla S.G. Gallaratese di Gallarate (Varese).

Dispone incamerarsi la relativa tassa.

- 2) **RICORSO DEL SIG. CHIARI STEFANO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO:**
- LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, PER VIOLAZIONE

DEGLI ARTT. 1.1 E 3.1 C.G.S. (DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – COM. UFF. N. 19 DEL 23.11.2006) - LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 5, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R. LOMBARDIA PER VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI PER LE ASSEMBLEE DELLA L.N.D.(delibera della Commissione Disciplinare presso il C.R. Lombardia, Com. Uff. n. 27 del 25.1.2007 - delibera della Commissione d'Appello Federale, Com. Uff. n. 53/C del 18.5.2007)

Con atto 05.04.2008 il sig. Stefano Chiari ha richiesto alla Corte di Giustizia Federale di disporre, previa declaratoria di ammissibilità dell'istanza, la riforma per revisione dei provvedimenti resi dalla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lombardia di cui ai CC.UU. n. 19 del 23.11.2006 e n. 27 del 25.01.2007, con i quali la detta Commissione aveva inflitto al ricorrente l'inibizione, rispettivamente, per mesi quattro e cinque.

A fondamento della così proposta domanda il Chiari deduce una serie di argomentazioni che si sostanziano: a) nella veridicità delle dichiarazioni rilasciate alla stampa in occasione ed oggetto della prima sanzione; b) nella necessità di partecipare all'assemblea del Comitato della Regione Lombardia nonostante la ricordata inibizione per denunciare "una pluralità di condotte illecite integranti un'irregolare attività di gestione contabile-amministrativa da parte del Presidente del C.R., rag. Giuliano Milesi" che avrebbero portato alla condanna dello stesso in sede sportiva, addirittura aggravata in appello.

Secondo il ricorrente tali circostanze consentirebbero la revisione delle decisioni irrevocabili come sopra adottate e pertanto chiedeva al competente organo di giustizia l'accoglimento del proposto ricorso.

La Corte, innanzi la quale la trattazione dell'istanza interveniva nella seduta del 9 maggio 2008 assente il ricorrente e suoi difensori e/o delegati, si è preliminarmente posta il problema della propria competenza giurisdizionale a conoscere l'avanzato ricorso dal momento che lo Stefano Chiari non era più tesserato per la F.I.G.C., nonché l'ulteriore interrogativo in ordine alla legittimità del pagamento della tassa reclamo che lo stesso ricorrente aveva richiesto addebitarsi sul conto della A.S.D. Sirmione, matricola federale 17020.

Sul primo punto la Corte, in conformità a specifici precedenti della C.A.F., ritiene di poter conoscere la domanda di revisione in considerazione della circostanza che, indubitabilmente, il Chiari all'epoca cui si riferiscono i fatti sanzionati era tesserato federale, mentre per quanto attiene la seconda delle ricordate problematiche, fermo restando quale principio d'ordine generale l'inammissibilità della delegazione di pagamento ex art. 1269 cod. civ., la stessa appare irrilevante nel caso di specie in quanto la mancata contestazione dell'addebito da parte della società sirmionese, terzo delegato, consente all'atto di produrre i suoi effetti e pertanto impedisce la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Per quanto, viceversa, riguarda il merito dell'istanza, quest'ultima non può venir accolta.

Ed invero, ai sensi dell'art. 39.2 del Codice di Giustizia Sportiva la revisione di provvedimenti irrevocabili può venir disposta dalla Corte nel concorso di una delle seguenti condizioni: a) la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove idonee, da sole ovvero unite a quelle già valutate, a dimostrare che il sanzionato doveva essere prosciolto; b) l'inconciliabilità dei fatti posti a fondamento delle decisioni revisionabili con quelli di altra decisione irrevocabile; c) l'acclarata falsità in atti o in giudizio.

La fattispecie dedotta in causa dal Chiari, pacificamente non individua alcun caso di acclarata falsità ovvero di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento delle decisioni sanzionatorie con quelli di altra decisione (federale) irrevocabile, conseguentemente la verifica alla quale la Corte è chiamata è quella relativa a prove nuove che possano, eventualmente in combinazione con quelle già acquisite, dimostrare l'innocenza del sanzionato.

Nel caso in esame le deduzioni rassegnate dal ricorrente non individuano alcuna novità di prova, tantomeno decisiva, posto che la prima sanzione adottata nei suoi confronti non risulta relativa alla non veridicità delle dichiarazioni rese, ma alla lesione dell'onorabilità di soggetti operanti in

ambito federale, e la seconda, all'indebita partecipazione ad un'assemblea di Comitato alla quale il sanzionato non aveva titolo per partecipare.

In effetti, la delibera della Corte di Giustizia Federale del 12.12.2007 recante inibizione per mesi quattordici a carico del Presidente Giuliano Milesi per essersi reso colpevole di gravi irregolarità amministrativo-contabili, non costituisce prova alcuna della non lesività delle dichiarazioni rese dal Chiari ed inizialmente sanzionate, tenuto conto che gli atti processuali non consentono di accertare che quelle dichiarazioni riguardavano la condotta del Milesi avendo piuttosto ad oggetto interviste stampa "contenenti giudizi e rilievi (lesivi) della reputazione di altre persone e di organi operanti nell'ambito della F.I.G.C." da individuare, sempre stando agli atti, in arbitri ed assistenti.

Non v'è dubbio, poi, che l'inibito Chiari non avesse alcun titolo per partecipare all'assemblea del Comitato Regionale Lombardia e che la denuncia dei comportamenti intrattenuti dal Presidente di quel Comitato ben avrebbe potuto venir proposta in altre forme, con adeguati esposti ai competenti Organi Federali.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal signor Chiari Stefano.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL SIG. SALERNO ROBERTO PRESIDENTE A.S.D. TORINO CALCIO FEMMINILE, AVVERSO LE SANZIONI: DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 E DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 5 COMMA 1 C.G.S. AL SIG. SALERNO ROBERTO E DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 46 del 10.4.2008)

Il signor Roberto Salerno, Presidente dell'A.S.D. Torino Calcio Femminile, con atto del 17.4.2008, ha proposto ricorso avverso la delibera assunta dalla Commissione disciplinare nazionale nella seduta del 10.4.2008 e resa pubblica con il Com. Uff. n. 46/CDN in pari data, con la quale è stata comminata al ricorrente medesimo la sanzione della inibizione di mesi due e alla società Torino Calcio Femminile quella dell'ammenda di €3.000,00, in quanto dichiarati responsabili degli addebiti disciplinari mossi dal Procuratore Federale con atto del 22.1.2008, concernente la contestazione, al signor Salerno, di avere rilasciato, al termine della gara Fiorentina/Torino del 19.1.2008, con riferimento alla direzione arbitrale della stessa, dichiarazioni riportate dal quotidiano "Tuttosport" del 20.1.2008, rimaste prive di rettifica, contenenti giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro della citata gara e idonee a ledere direttamente o indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità della istituzione federale nel suo complesso ed in particolare di una sua specifica struttura, con ciò violando l'art. 5, comma 1, C.G.S., nonché, alla società Torino CF, la responsabilità diretta per quanto ascritto al suo Presidente, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 5, comma 2, C.G.S..

Con il suo gravame il Salerno ha chiesto l'annullamento senza rinvio e in tutte le sue parti della decisione impugnata, adducendo una pluralità di motivi tutti peraltro sostanzialmente riconducibili all'affermazione principale, secondo il ricorrente avente portata giuridicamente decisiva in quanto assistita da carattere pregiudiziale, secondo la quale le dichiarazioni rilasciate, come le iniziative successivamente poste in essere, sarebbero state assunte dal ricorrente medesimo non nella sua qualità di presidente di una società calcistica, ma nella sua qualità di parlamentare e agendo in tale veste, e pertanto da doversi ritenere insindacabili e tutelate dall'immunità che le norme costituzionali assicurano ai membri del Parlamento, e come tali quindi sottratte alla competenza degli Organi di Giustizia Sportiva. In particolare, il Salerno sostiene la sua affermazione sia con elementi di ordine formale, sia con la considerazione per cui le sue dichiarazioni ed iniziative devono essere ritenute rientrare nella sua attività di parlamentare, in quanto "dimostrano l'intento dello scrivente di contrastare il verificarsi di danni sociali ed economici che lo stesso ha ritenuto possibili conseguenze delle carenze della direzione di gara".

La Corte di Giustizia Federale non ritiene di poter accogliere il ricorso, per la posizione riguardante il signor Salerno. A ciò ostano, innanzitutto, ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti sia sul piano degli ordinamenti generali che sul piano dell'ordinamento sportivo, che da un lato delimitano l'ambito funzionale di applicazione della prerogativa costituzionale a favore dei parlamentari e dall'altro sanciscono la necessità di un giusto bilanciamento tra gli interessi generali di cui si presume portatore il titolare della carica elettiva e i diritti fondamentali di singoli soggetti, anche a carattere non individuale (nella fattispecie individuabili sia nell'arbitro cui si riferivano le dichiarazioni sia nella stessa F.I.G.C., nei confronti della cui reputazione, prestigio e affidabilità esse apparivano, secondo la valutazione della Procura deferente, lesive). In questo senso, infatti, va per un verso richiamato l'argomento del giudice italiano delle leggi, per cui "ciò che rileva, ai fini dell'insindacabilità, a prescindere dalla 'localizzazione' dell'atto posto in essere, è il collegamento necessario con le 'funzioni' del Parlamento, cioè l'ambito funzionale entro cui l'atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere, anche se attuato in forma 'innominata' sul piano regolamentare", e quindi le attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica devono rientrare nell'area della garanzia dell'insindacabilità apprestata dalla norma costituzionale, solo se risultano in connessione con l'esercizio di funzioni parlamentari, proprio perché è "questo 'nesso' il presidio delle prerogative parlamentari e, insieme, del principio di eguaglianza e dei diritti fondamentali dei terzi lesi", non potendosi al contrario ritenere che "ogni espressione dei membri delle Camere, in ragione del rapporto rappresentativo che li lega agli elettori, sia per ciò solo assistita dalla garanzia dell'immunità", in quanto "garanzia e funzione sono inscindibilmente legate fra loro da un nesso che, reciprocamente, le definisce e giustifica" (Corte Costituzionale, sentenza n. 120/2004). E parimenti, in ambito europeo, va richiamata l'affermazione generale della Corte dei diritti dell'uomo, per cui "la mancanza di una chiara connessione con l'attività parlamentare richiede che venga adottata una stretta interpretazione del concetto di proporzionalità tra il fine perseguito ed i mezzi impiegati" (CEDU, ricorso 45649/99). Per altro verso, va richiamata l'affermazione degli organi di giustizia sportiva, per la quale se è vero che "l'autonomia degli ordinamenti (ed anche di quello sportivo) non esclude che questi siano assoggettati ai principi costituzionali", e vada quindi presa in considerazione, se del caso, la scriminante ex art. 68 Cost., l'accertamento della valenza "politica" delle dichiarazioni rese da un tesserato che rivesta altresì la carica di parlamentare "non può considerarsi sottratto alla competenza [dell'organo sportivo] in sede di giudizio disciplinare promosso a carico di soggetti tenuti all'osservanza delle norme federali", non essendo del resto previsto dalle norme dell'Ordinamento sportivo il deferimento di tale accertamento ad altro organo (C.A.F., Com. Uff. n. 17/C del 5.2.1998).

D'altro canto, risultano irrilevanti, ai fini della presente decisione sul punto in questione, gli elementi di ordine formale quanto alle modalità di compimento dell'atto in questione indicati nel punto 1 dei motivi di ricorso; ed ancora, la sequenza temporale dei comportamenti del ricorrente, pure richiamati nel suo gravame, dalla quale invero risulta che le altre iniziative assunte dallo stesso (ivi compresa una interrogazione parlamentare) sono tutte successive alle dichiarazioni rilasciate al giornale "Tuttosport", vale a confermare che è mancata nella fattispecie la connessione funzionale dell'atto con una attività parlamentare già posta in essere.

Dovendosi dunque rigettare, per quanto sopra detto, il motivo di gravame avente portata pregiudiziale in quanto volto ad escludere la sottoponibilità della fattispecie considerata nel deferimento della Procura federale agli organi di giustizia sportiva e non risultando del resto motivi specifici di ricorso volti a domandare a questa Corte di rivalutare direttamente la fattispecie stessa in quanto assoggettata al disposto di cui all'art. 5, comma 1, C.G.S., il ricorso, per questa parte, deve essere respinto.

Per quanto riguarda poi la posizione della società Torino CF, il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, C.G.S., infatti, per il dirigente la sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso, tra l'altro, "il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale". Pertanto, qualsiasi atto posto in essere dal tesserato come esercizio del suo incarico dirigenziale con la società di appartenenza deve

essere considerato, nel periodo di applicazione della sanzione, privo di effetti giuridicamente rilevanti per la società medesima.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Salerno Roberto relativamente alla sanzione a lui inflitta; lo dichiara inammissibile per la parte inerente la sanzione dell'ammenda inflitta alla società in quanto sottoscritto dal Presidente inibito.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dott. Claudio, Massera Prof. Alberto, De Sanctis Dr. Gabriele, Vasselli Avv. Laura – Componenti; Bravi Dott. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

4) RICORSO DELLA U.S.D. CRAZY COLOMBO AVVERSO DECISIONI SEGUITE GARA CRAZY COLOMBO-SOMMA DELL'1.12.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 46 del 20.2.2008)

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto, con Com. Uff. n. 46 del 20.2.2008 ha condannato la società U.S.D. Crazy Colombo, al risarcimento del furto subito dalla società Somma durante l'incontro Crazy Colombo/Somma disputatosi l'1.12.2007.

Avverso tale provvedimento la società U.S.D. Crazy Colombo presentava reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 27.2.2008.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 6.3.2008, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 29, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla U.S.D. Crazy Colombo di Verona, dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELLA POL. C. CALDARI AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.S. FARESINA/CALDARI DEL 24.02.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 47 del 13.3.2008)

La Polisportiva Caldari Calcio, con atto del 20.3.2008, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo nella seduta del 10.3.2008 e resa pubblica con il Com. Uff. n. 47 del 13.3.2008, con la quale tale Commissione ha rigettato per difetto di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 33, comma 5, C.G.S., il reclamo presentato dalla Polisportiva medesima in merito alla gara S.S. Faresina/Caldari del 24.2.2008, affinché venisse inflitta alla S.S. Faresina la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall'art. 17, comma 5, lett. a), C.G.S., per avere quest'ultima utilizzato quale assistente dell'arbitro una persona non autorizzata in conformità all'art. 63, comma 2, N.O.I.F..

La Corte di Giustizia Federale deve rilevare che il ricorso in oggetto è stato irritualmente presentato davanti alla Corte medesima. Ai sensi dell'art. 46, commi 3 e 4, C.G.S., infatti, i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, dopo essere stati proposti alla Commissione disciplinare territoriale competente,

possono essere riproposti, come ricorsi di secondo grado, esclusivamente davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara la propria incompetenza in favore della Commissione Disciplinare Nazionale alla quale rimette gli atti.

6) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL ROYAL FIN CALCIO A 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SQUALIFICA DEI CALCIATORI: TAVERNESE LUIGI GAETANO FINO AL 31.12.2010; VALENTE FRANCESCO FINO AL 31.12.2009 (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. 128 del 15.4.2008)

Nel Com. Uff. n. 107 del 27.2.2008 del Comitato Regionale Calabria – LND veniva pubblicato il Com. Uff. n. 67/A della F.I.G.C. - avente ad oggetto: “Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate e per gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschili e femminili, della Lega Nazionale Dilettanti - Stagione Sportiva 2007/2008” – Comunicato Ufficiale che stabiliva, tra l’altro che gli “eventuali reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale *entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione* del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa”.

Il Com. Uff. n. 124 del 2.4.2008 del Comitato Regionale Calabria pubblicava la decisione con la quale il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali della gara del 29.3.2008 Kroton/Royal Fin del Campionato Calcio a Cinque “Serie C1” infliggeva, oltre a sanzioni varie a carico della predetta seconda società, le squalifiche a tre suoi calciatori (Tavernese Luigi Gaetano, Valente Francesco e De Luca Natale) rispettivamente fino al 31.12.2010, al 31.12.2009 e di due giornate.

Il conseguente reclamo n. 177 del 4.4.2008 della Royal Fin Calcio a 5, mirante ad ottenere l’annullamento e/o la riduzione delle squalifiche dei suddetti giocatori Tavernese e Valente, veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione Disciplinare (cfr. Com. Uff. n. 128 del 15.4.2008 del Comitato Regionale Calabria) nel rilievo che il “ricorso è stato trasmesso (con lettera raccomandata in data 8.4.2008 e quindi) oltre i termini stabiliti dal Com. Uff. n. 67/A della F.I.G.C. pubblicato nel Com. Uff. n. 107 del Comitato Regionale Calabria, pubblicato e affisso il 27.2.2008”.

La società Royal Fin Calcio a 5, con l’atto in esame chiede che, previa dichiarazione di ammissibilità del ricorso per revocazione, venga annullata la decisione impugnata (con conseguente devoluzione del giudizio alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria per l’esame del merito), adducendo i seguenti motivi:

a) “violazione art. 33 comma 5 C.G.S., di cui all’art. 38 il quale stabilisce che il reclamo motivato deve essere proposto entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Com. Uff. in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare;

b) errata applicazione del Com. Uff. n. 67/A della F.I.G.C., pubblicato nel Com. Uff. n. 107 del Comitato Regionale Calabria poiché il reclamo proposto dalla società Royal Fin Calcio A 5 non interessa le ultime quattro giornate di campionato in quanto trattasi di squalifiche che vanno oltre il riferimento alle gare riferite nel summenzionato Comunicato n 67/A della F.I.G.C.”.

Come noto, l’istituto della revocazione è un rimedio offerto dall’ordinamento giuridico avverso decisioni non più appellabili ovvero divenute irrevocabili, presupponendo dunque esso un giudizio già validamente concluso. Ed è per questo che la relativa sentenza, definitiva, può essere revocata (con conseguente riesame del merito del giudizio) solamente in certi casi e per certi motivi di fatto e, dunque, in presenza di situazioni di carattere eccezionale.

A differenza dell'ordinamento civile, nel quale il ricorso per revocazione è rivolto allo stesso Giudice che ha emesso la sentenza impugnata, nell'ordinamento federale l'unico Giudice della revocazione è la Corte di Giustizia Federale la quale, ai sensi dell'art. 39 C.G.S., si pronuncia nei casi ivi espressamente e tassativamente elencati, peraltro affrontando pregiudizialmente la questione dell'ammissibilità del ricorso stesso.

Nella fattispecie in esame, parte ricorrente invoca due motivi di revocazione, descritti nella parte in fatto. Al riguardo, il Collegio rileva che il primo di essi (violazione dell'art. 33 comma 5 C.G.S., in combinazione col successivo art. 38) non è compreso nell'elenco dei motivi di revocazione di cui al citato art. 39. Inoltre i menzionati artt. 33 e 38 (che indicano i termini *ordinari* dei reclami) non sono invocabili nel caso di specie, essendo invece applicabile il Com. Uff. n. 67/A della F.I.G.C. che indica i termini *abbreviati* per le ultime 4 giornate di Campionato di Calcio a 5.

Quanto al secondo dei motivi (errata applicazione del Com. Uff. n. 67/A della F.I.G.C.) il Collegio constata che anch'esso non rientra tra i casi di revocazione, atteso che la lamentata errata applicazione attiene propriamente ad un *giudizio* emesso dal giudice nel procedimento logico giuridico da lui seguito.

Sotto quest'ultimo profilo, il motivo di ricorso non potrebbe essere ricondotto all'ipotesi contemplata alla lett. e) del citato art. 39 (errore di fatto del giudice risultante dagli atti e documenti di causa), posto che siffatta ipotesi si concretizza in un'erronea od omessa percezione, da parte dell'organo giudicante, del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, idoneo a determinare detto organo a decidere sulla base di un falso presupposto e, come tale, costituente un vero e proprio errore di fatto. In sintesi, l'errore deve incidere sulla percezione delle risultanze documentali e non già sull'apprezzamento o sulla loro interpretazione e quindi non deve essere il frutto di un giudizio sul punto controverso.

Nella specie, la Commissione Disciplinare, lungi dall'essere incorsa in una svista o in un'omissione o in uno sbaglio di lettura, inducendosi a decidere con una falsa percezione della realtà, ha ritenuto applicabile nella fattispecie (vertendosi nelle ultime 4 giornate di campionato) il suddetto Com. Uff. 67/A e non gli art. 33 comma 5 e 38 comma 2 C.G.S..

Quanto al rilievo, di fatto, della ricorrente società Royal Fin Calcio a 5 - secondo cui il reclamo proposto non interessa le ultime quattro giornate di campionato di cui al Comunicato n 67/A della F.I.G.C. trattandosi di squalifiche che riguardano un periodo temporale che va oltre tali gare - il Collegio constata che al momento della decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 124 del 2.4.2008 per la gara disputatasi il 29.3.2008) restavano da giocare altre due gare del campionato previste per il 5 aprile e 12 aprile 2008. Pertanto, il Comunicato n 67/A è stato correttamente applicato nella fattispecie, con riguardo sia al giocatore De Luca Natale, squalificato appunto per due giornate, sia ai calciatori Tavernese Luigi Gaetano e Valente Francesco, pur se la loro squalifica si proiettava anche al di là di tali due ultime giornate.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Royal Fin Calcio a 5 di Cirò Marina (Krotone).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 17 Luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete